

CAMBIANO LE SANZIONI E IL PROCEDIMENTO PENALE

LA NUOVA LEGGE SUI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE NON SI È LIMITATA A INTRODURRE NUOVE FATTISPECIE DI REATO, MA DISEGNA UN NUOVO SISTEMA PROCEDIMENTALE, CHE MIRA A PREVENIRE GLI ILLECITI E A INTERVENIRE IN MANIERA DIFFERENZIATA RISPETTO ALL'AMPIA GAMMA DI DIVERSE GRAVITÀ DELLE CONDOTTE.

La legge 22 maggio 2015 n. 68 (*"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*) non si è limitata a introdurre nuove fattispecie incriminatrici, ma, collocandosi su un preesistente assetto dei reati contro l'ambiente, ne ha disegnato un nuovo sistema: correlativamente, i suoi contenuti sostanziali e le dinamiche procedurali da essa previste, esigono che tutti i soggetti del procedimento penale e le agenzie ambientali agiscano con un orientamento comune all'efficacia del risultato finale.

La tutela delle matrici ambientali, la disciplina urbanistica e la tutela del paesaggio, individuano attività antropiche il cui impatto lecito è regolato, ma che possono tradursi in comportamenti illeciti; i quali, ora, possono generare delitti ambientali ulteriori. Volendo riassumere le caratteristiche del nuovo sistema si potrebbe dire che i delitti di evento (di pericolo e di danno) si collocano in una progressione di gravità rispetto ai reati formali preesistenti; mentre, all'estremo opposto, con il nuovo Titolo VI-bis del Dlgs 152/2006, a partire dal riconoscimento che le risorse per la celebrazione del processo penale sono limitate, si interviene in maniera efficace, rapida e "restitutiva" su condotte che non hanno provocato un effettivo danno, con una modalità già sperimentata con il Dlgs 758/1994 in materia di lavoro. La scelta di articolare il nuovo sistema dei reati contro l'ambiente in maniera ampia e differenziata rispetto alla (molto) diversa possibile gravità delle condotte, potrà assolvere alle sue funzioni di garanzia delle attività lecite e di prevenzione generale e speciale degli illeciti a condizione che i soggetti coinvolti nel procedimento agiscano con un *elevato grado di competenza* e con un'attitudine univoca all'*integrazione di competenze*.

La prima osservazione è che un'articolazione di istituti sostanziali



e processuali quale quella che la L. 22 maggio 2015 n. 68 reca con sé, impone la proiezione del procedimento penale, sin dal primo atto, verso un "ventaglio" di esiti più complesso del semplice *archiviazione/azione penale > proscioglimento/condanna*.

A questa considerazione di base se ne devono aggiungere altre due, di natura sostanziale e processuale. Sotto il profilo sostanziale la "misurabilità" dell'inquinamento, da intendersi come valutazione differenziale/comparativa delle condizioni di una o più matrici ambientali, ovvero dell'impatto antropico, ovvero della fruibilità di un sito per gli esseri viventi, è resa esplicita come elemento di fattispecie inserito nell'art. 452-bis del codice penale, ma costituisce un criterio valutativo per ogni fattispecie di reato ambientale. Infatti, la soglia minima al di sotto della quale si potrà applicare il subprocedimento prescrizione di cui alla nuova Parte Sesta-bis del Dlgs 152/2006 è quella del reato contravvenzionale che non ha cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: una condotta, quindi "non misurabile" in alcuno dei suoi effetti.

La misurazione – vale a dire la traduzione in una descrizione comparativa non necessariamente numerica – dell'inquinamento è poi elemento fondamentale per poter valutare la natura e misura della controazione restituitiva che l'autore del fatto potrà o dovrà porre in essere, per fruire di istituti premiali (art. 452-decies c.p. – *Ravvedimento operoso*) ovvero per scontare sanzioni accessorie (art. 452-duodecies c.p. – *Ripristino dello stato dei luoghi*).

Dal punto di vista processuale – è la conseguenza di quanto da ultimo detto – il tema della misurazione si riproporrà in più momenti: sia nella fase delle indagini, sia in quella processuale, sia in quella dell'esecuzione penale.

Quest'ultima – successiva al passaggio in giudicato della sentenza – è particolarmente delicata laddove si consideri la possibilità concreta di problemi nell'applicazione del contenuto della sentenza, titolo esecutivo nei confronti del condannato che gli potrà imporre comportamenti anche onerosi di ripristino. In sintesi estrema: misurabilità non come cavillosa scappatoia per i rei bensì come criterio di effettività per tutti gli attori. Ai *first responders* del procedimento penale,

gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che acquisiscono la notizia di reato; e ai loro interlocutori immediati, vale a dire i pubblici ministeri, è richiesta la piena consapevolezza della complessità che la gestione di un procedimento penale in materia di reati ambientali impone. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dovranno redigere notizie di reato che non solo abbiano il contenuto formalmente previsto dall'art. 332 c.p.p. ma che, quanto agli *"elementi essenziali del fatto"* e alle fonti probatorie su *"circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti"* diano già conto di come e quanto la condotta contestata abbia inciso (o non) sull'ambiente, ovvero più specificamente, secondo la dizione dell'art. 318-bis D.lgs 152/2006, su *"risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche"*. Ai pubblici ministeri è richiesta una cura immediata e una qualità totale nell'applicazione dell'art. 335 c.p.p.: i meccanismi previsti da più norme della L. 22 maggio 2015 n. 68 escludono – a tutela dell'indagato e dell'efficienza del procedimento – iscrizioni di notizie di reato vaghe/ondicive, uso di transito dei registri *"ignoti"* o *"fatti non costituenti reato"*. Iscrizione nominativa immediata, dunque, con qualificazione giuridica del

fatto da valutare attentamente da parte del magistrato, anche in difformità con la prima qualificazione data dagli operanti di polizia giudiziaria (i quali dovranno peraltro essere utilmente informati dal pubblico ministero di questa difformità, sia per le conseguenze sul procedimento in corso, sia per valutazioni omogenee in futuri casi). Il punto di riferimento per la formulazione di un addebito corrispondente ai canoni fondamentali della *"compiuta descrizione del fatto"* e della sua *"corretta qualificazione giuridica"* si individua normalmente nell'esercizio dell'accusa con la redazione di un capo di imputazione. Il procedimento penale in materia ambientale impone che l'applicazione dei due canoni retroagisca sino all'avvio del procedimento stesso: così da fare dell'applicazione dell'art. 335, primo comma, c.p.p. (sull'iscrizione della notizia di reato), dell'art. 335, secondo comma, c.p.p. (sul mutamento della qualificazione giuridica del fatto), dell'art. 369 (sull'informazione di garanzia) degli strumenti coordinati di definizione progressiva del tema della – possibile – accusa: degli atti, cioè, in cui la descrizione del fatto e delle norme che si assumono violate sia chiara e tale

da orientare utilmente ed efficacemente l'indagato e chi indaga. Questo scenario richiede altresì un'integrazione tra le funzioni di controllo, quelle di polizia giudiziaria, quelle inquirenti e giudicanti fondata sulla competenza e sulla comunicazione: senza atteggiamenti burocratici in nessuna componente, ma con una condivisa visione funzionale del procedimento.

Se dal contesto del procedimento penale passiamo a una considerazione più ampia, una visione "nuova" – ma del resto coerente con il modello processuale penale interpretato al meglio – del procedimento penale, come quella che può derivare dalla capacità degli attori di vedere da subito e curare da subito l'intero possibile sviluppo, è tale da produrre la "scoperta" della circolarità positiva indotta dalle norme – anche penali – in materia ambientale, e la continuità necessaria tra regolazione delle attività antropiche, previsioni riparatrici, sanzioni.

Giuseppe Battarino

Magistrato



HUMAN HEALTH
ENVIRONMENTAL HEALTH

PIÙ POTERE ALLA TUA SCIENZA PER GUIDARE IL TUO BUSINESS

OneSource
Laboratory Services

© 2015 PerkinElmer, Inc. 400248C_11A_01. All trademarks or registered trademarks are the property of PerkinElmer, Inc. and/or its subsidiaries.

| |
|--|
| Servizi e soluzioni |
| Sviluppo metodi |
| Gestione degli asset |
| Business Intelligence |
| Riparazione strumenti |
| Trasferimento di laboratori |
| Qualifica e validazione |
| Servizi di Information Technology |
| Servizi scientifici |
| Analytics e tool Informativi per asset |

I servizi per il laboratorio OneSource® di PerkinElmer ti offrono le soluzioni più avanzate per sostenere le sfide operative e di gestione degli asset che i laboratori di oggi devono affrontare. Le nuove competenze informatiche ridefiniscono e rivoluzionano costantemente il ruolo del fornitore di servizi. Scopri il più completo set di strumenti per dare più potere alla tua scienza e guidare il tuo business. **OneSource: UN SOLO fornitore su cui puoi contare.**

Per saperne di più: www.perkinelmer.com/onesource

PerkinElmer
For the Better